n. 315/2019 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio RISPOLI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 315/2019 r.g.

promossa da

ROBERTO PRESTIGIACOMO e altri appartenenti alla Polizia Locale

tutti quanti rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTO ALBONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Piazza Guido Monaco, 11 52100 Arezzo presso il difensore avv. ROBERTO ALBONI

RICORRENTI

nei confronti di

COMUNE DI AREZZO (C.F. 00176820512), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA RULLI e dell'avv. PASQUINI STEFANO (PSQSFN63B01A390C) Indirizzo Telematico; giusto mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LUCIA RULLI

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

SOMMARIO: I. <u>Elementi di fatto</u>; – II. <u>Ragioni di diritto</u>; – III.



Conclusioni.

I. Elementi di fatto

Con ricorso depositato in data 20.3.2019, le parti ricorrenti – tutti quanti dipendenti del COMUNE di AREZZO, in qualità di appartenenti al corpo di Polizia Locale – agiscono nei confronti del predetto Ente, esponendo **che** hanno scelto e negoziato, sulla base di una specifica normativa di settore (L'**art. 208, co. 4, d lgs n. 285/1992**) la destinazione – nell'anno <u>2002</u> – di parte dei proventi delle sanzioni amministrative a un fondo di previdenza complementare (scelto dai ricorrenti, segnatamente ARCA PREVIDENZA e PREVID SYSTEM, eccezion fatta per un dipendente che già aveva un contratto in essere con



UNIPOL) ad opera dell'ente di appartenenza, in conformità alla contrattazione collettiva loro applicabile (CCNL funzioni locali); che la contrattazione collettiva sopravvenuta (CCNL funzioni locali <u>2016/2018</u>), ha poi previsto (art. 56-quater) che i proventi delle sanzioni pecuniari come sopra individuati siano destinati a «contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare PERSEO-SIRIO; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesion e eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali»; che alla luce della normativa contrattuale sopravvenuta, il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Arezzo ha provveduto ad una verifica circa la volontà dei dipendenti di conservare o meno la propria adesione ai fondi previdenziali già attivati, quale esercizio della facoltà di scelta espressamente prevista dal CCNL; che sulla scorta di ciò ha adottato il provvedimento n. 3616 del 12/12/2018, con il quale ha provveduto a destinare le somme in conformità alle richieste pervenute; che il COMUNE resistente avrebbe invece inteso invece procedere a effettuare tutti i nuovi versamenti sul fondo PERSEO SIRIO, anche per i dipendenti che avevano comunicato la conservazione della adesione al precedente fondo, cui seguiva una diffida dei ricorrenti; che l'ente resistente corroborato nella propria opzione teorica da un parere dell'ARAN e uno dell'ANCI – di provvedere al versamento delle somme dovute a fondi diversi da PERSEO SIRIO, non versando pertanto le somme de quo nei fondi precedentemente optati dai lavoratori; che il comportamento del Comune sarebbe illegittimo e lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce ritualmente l'Ente resistente, chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Assume, in particolare, il COMUNE di AREZZO **che** l'art. 56 *quater* del CCNL di settore ha stabilito che a decorrere dalla sua entrata in vigore i proventi delle multe, che sono destinati alla previdenza complementare, devono confluire nel FONDO PERSEO, ponendo così fine alla fase transitoria; **che** l'ente non ha l'obbligo di destinare proventi delle multe alla previdenza complementare; **che** la



norma contrattuale ha di fatto sanato la lacuna che si era determinata a seguito della istituzione del Fondo di pensione complementare PERSEO, in quanto fino all'ultima tornata contrattuale non era mai stata disciplinata in sede di contrattazione nazionale la modalità di conferimento dei proventi delle multe per la previdenza complementare dei vigili al fondo PERSEO.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare, come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/ 20 conv. Lg. n. 27/20 – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.

II. Ragioni di diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva anzitutto il decidente che l'art. 56-quater del CCNL funzioni locali 2016/2018 espressamente fa salva la determinazione volitiva del lavoratore che intenda <u>conservare</u> l'adesione – eventualmente già intervenuta – a forme di previdenza complementare, diverse rispetto al FONDO PERSEO, già scelte in precedenza.

Orbene – a tacer della legittimità di siffatta disposizione, in quanto non è parte dell'odierno *thema decidendum* – appare al giudicante, a fronte della perspicuità del dato normativo, frutto di un notevole sforzo ermeneutico sul piano logico, prima ancora che assiologico, attribuire al tenore testuale della disposizione sopra richiamata il senso propugnato dall'Ente resistente.

Ma, pur compiendo un tale sforzo, detta interpretazione – già subvalente in un paniere di opzioni teoriche alternative sul piano logico – non coglie nel segno sotto il profilo giuridico.

Del resto, attribuire alla norma in esame il significato fatto proprio dalla prospettazione di parte resistente appare in aperto contrasto con il fondamentale precetto di cui all'art. 1367 c.c., per cui – nel dubbio – le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.



Ciò in quanto il significato fatto proprio dagli assunti di parte resistente risulta non soltanto **inutile**, ma perfino **ingiustamente pregiudizievole** per gli interessi dei ricorrenti, ai limiti di una sostanziale *interpretatio abrogans* della portata precettiva della predetta disposizione.

Ingiustamente pregiudizievole, poiché non avrebbe alcun senso il mantenimento di una quota parte dei propri contributi in un fondo che poi non venga più alimentato attraverso periodici accantonamenti, considerato che è l'effetto cumulo che porta per il lavoratore i maggiori benefici.

Non sfugge – peraltro – a chi scrive, la peculiare estensione diacronica degli accadimenti in fatto: la normativa collettiva sopravvenuta interviene <u>a</u> distanza di ben sedici anni dal momento in cui i lavoratori avevano negoziato, e scelto, un determinato fondo di previdenza complementare a <u>condizioni ben precise</u>, nonché a distanza di undici anni dalla creazione del fondo PERSEO SIRIO; pertanto è ragionevole supporre che, in un torno di tempo comunque rilevante, i lavoratori abbiano accantonato – nei relativi fondi – somme abbastanza cospicue, in virtù di regole specifiche <u>da loro pattuite</u> nel momento genetico del rapporto giuridico con il fondo.

Non si può dunque dubitare della carica lesiva della sfera giuridica dei dipendenti di un comportamento datoriale che pretende di cambiare "le carte in tavola", relativamente a una situazione giuridica consolidata, da un giorno all'altro, obliterando totalmente le legittime aspettative di affidamento costruite dai lavoratori – in ordine alle proprie disponibilità economiche per il periodo successivo alla loro collocazione in quiescenza – sulla base di regole ben chiare, trasparenti, concordate e condivise, per sostituire il precedente assetto negoziale con un nuovo regolamento normativo, imposto autoritativamente.

Inutile, perché non si potrebbe – neanche in ipotesi – supporre che l'amministrazione possa effettuare un prelievo coattivo delle somme accantonate dal lavoratore in un fondo per poi forzosamente destinarle ad altro fondo, interrompendo d'imperio un rapporto contrattuale in essere fra terzi (il dipendente e il gestore del fondo) e creando d'autorità un nuovo rapporto contrattuale, contro la volontà dei soggetti coinvolti.



Né potrebbe impedirgli di alimentare – con denaro proprio – un fondo di previdenza complementare già in essere, trattandosi di *res inter alios acta*.

Questo perché il CCNL non può disconoscere un diritto quesito, e non ha alcuna ragionevolezza una interpretazione che, in presenza di alternative ermeneutiche ben più solide e fondate, produca un simile effetto pregiudizievole per la sfera giuridica dei lavoratori.

Parimenti appare inconferente il richiamo svolto, dal Comune resistente, alla volontarietà di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative alla previdenza complementare, stante l'assenza di un obbligo legale sul punto.

Ciò in quanto la natura volontaria – relativa peraltro a risorse in ogni caso destinate ai lavoratori – rileva sul piano genetico del rapporto giuridico, ma non su quello funzionale.

Ed infatti l'**art. 208 d lgs n. 285/1992** <u>impone di destinare le risorse in questione ai lavoratori</u>, pur non stabilendo in quale forma (la previdenza complementare è una delle opzioni alternative).

Dunque, si tratta di risorse cui i lavoratori hanno diritto *ex lege* e che, attraverso la contrattazione collettiva, hanno scelto di utilizzare per fini previdenziali.

In altre parole, una volta che le parti hanno deciso (ancorché volontariamente attraverso la contrattazione) di porre in essere la destinazione delle predette somme alla previdenza complementare, non può poi l'Ente datoriale disporne per così dire *ad libitum*, a proprio piacimento, dopo oltre ben tre lustri di accantonamento del capitale in un determinato fondo di previdenza complementare, dovendo la propria azione informarsi ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva e anche dal legittimo affidamento dei lavoratori.

Né a diverse conclusioni appare potersi giungere in virtù dell'applicazione dell'art. 12 dell'accordo del 2002 che prevederebbe, in caso di istituzione di un fondo nazionale per il comparto della Polizia Municipale, "il necessario trasferimento delle posizioni individuali dei dipendenti".

Ciò in quanto: 1) un fondo specificamente relativo alle esigenze del predetto comparto non risulta essere stato istituito; 2) il Fondo PERSEO-SIRIO –



non afferente alle esigenze del comparto di riferimento – esiste dal 2007, ben prima della menzionata disposizione della contrattazione collettiva.

Pertanto, la previsione del 2002, poggia su un antecedente logico mai realizzato, ovverosia l'istituzione di un fondo calibrato sulle specifiche esigenze del comparto di riferimento.

Parimenti nessuna rilevanza a contrario può acquisire – ai fini del decidere – l'interpretazione propugnata nei due pareri resi rispettivamente dall'ARAN e dall'ANCI.

Occorre, a tal proposito, rilevare che siffatte analisi ricostruttive – seppur utili sotto il profilo ricognitivo – si risolvono in mere asserzioni di parte, essendo le figure soggettive che le hanno rese enti esponenziali della parte datoriale.

Ne deriva la legittimità della pretesa, nei confronti del COMUNE resistente, del lavoratore che intenda conservare l'adesione – eventualmente già intervenuta – a forme di previdenza complementare, diverse rispetto al fondo PERSEO SIRIO, già scelte in precedenza.

Ed infatti, l'**art. 56-quater** del sopra menzionato CCNL riconosce espressamente il diritto dei lavoratori non soltanto a conservare il fondo previdenziale esistente, ma anche a che <u>le somme di loro spettanza e ad essi destinate continuino ad essere versate nel fondo già scelto.</u>

III. Conclusioni

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna del COMUNE di AREZZO al versamento – in favore dei ricorrenti – delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 d. lgs. n. 285/1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicato in ricorso, quanto a nominativo del lavoratore, fondo previdenziale scelto ed entità della somma da versare, stante peraltro l'assenza di contestazione in ordine al *quantum* da parte dell'Ente resistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento (cause di previdenza, senza svolgimento d'istruttoria, di valore compreso fra €26.000,00 e 52.000,00).



P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

- 1. <u>CONDANNA</u> il COMUNE di AREZZO al versamento in favore dei ricorrenti delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 d. lgs. n. 285/1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicato in ricorso, quanto a nominativo del lavoratore, fondo previdenziale scelto ed entità della somma da versare;
- 2. <u>CONDANNA</u> il COMUNE di AREZZO al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 6.267,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio come previsto dalla decretazione emergenziale, a norma dell'art. 83, comma settimo, lett. h), D.l. n. 18/20 conv. Lg. n. 27/20, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 03/06/2020

Il giudice Giorgio Rispoli

